

DELIBERA n. 86/2014

Definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie (Procedimento di cui alla Delibera n. 70/2014) - "Call for Inputs"

L'AUTORITÀ, nella sua riunione del 18 dicembre 2014;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO in particolare, l'art. 37, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 201/2011 e, più specificamente:

- la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...)»*;
- la lett. b) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori»*;
- la lett. i) del comma 2, che, con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, stabilisce che l'Autorità provvede «*a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e*



a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura»;

- VISTI** i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69, (CEE) n. 1107/70 e (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, al quale è conseguito nell'ordinamento interno il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- VISTE** le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001: 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie; 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza; 2012/34/UE, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTO** il decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, recante *"Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria"*;
- VISTI** i decreti ministeriali, emanati dal Ministro dei trasporti, 21 marzo 2000, n. 43/T, 11 aprile 2003, n. 12T, 18 agosto 2006, 10 settembre 2013 e le fonti ivi citate;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 13/2013 del 19 dicembre 2013, di entrata in operatività della stessa;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, recante il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2014 del 6 marzo 2014, recante *"Avvio del procedimento regolatorio sul tema dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie"*, il cui termine di conclusione è stato prorogato con delibera n. 63/2014, dell'11 settembre 2014;
- VISTA** la Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014, pubblicata il 5 novembre 2014, con cui, all'art. 1 comma 1, sono state approvate misure di regolazione

dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, in materia di:

- 1) accordi quadro;
- 2) assegnazione della capacità;
- 3) gestione della circolazione perturbata;
- 4) sgombero delle infrastrutture;
- 5) effetti della mancata contrattualizzazione e/o utilizzazione delle tracce;
- 6) pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- 7) *performance regime*;
- 8) condizioni di accesso ai servizi;
- 9) persone a mobilità ridotta;
- 10) assegnazione di spazi pubblicitari, desk informativi, aree per la fornitura di servizi automatizzati alla clientela;
- 11) servizi di manovra;

VISTA

la Delibera n. 70/2014 del 31 ottobre 2014 pubblicata il 5 novembre 2014, con cui, all'art. 2 comma 1, si è previsto, fra l'altro, di avviare uno specifico e nuovo procedimento, da concludersi entro il 30 settembre 2015, finalizzato alla complessiva definizione dei criteri di determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie in modo che lo stesso sia, *inter alia*, correlato ai costi ed agli investimenti sostenuti al netto dei contributi pubblici, opportunamente parametrato, modulato ed orientato ai principi della trasparenza, rendicontazione, separazione contabile e sottoposto ad obblighi rafforzati di applicazione della contabilità regolatoria e relativa certificazione;

CONSIDERATO

che al gestore dell'infrastruttura ed agli operatori degli impianti di servizio devono essere corrisposti, rispettivamente, i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e degli impianti di servizio, e che la definizione del regime di determinazione di detti canoni dovrà essere effettuata in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti per i servizi offerti;

CONSIDERATO

che il procedimento di cui all'art. 2, comma 1 della Delibera n. 70/2014 prevede, secondo quanto specificato nell'Allegato alla suddetta Delibera n. 70/2014, il riferimento alle principali tematiche (quali i criteri e le metodologie di *pricing*, quelli di *costing*, quelli di contabilità regolatoria e di separazione contabile, l'*asset register*, la durata temporale del modello regolatorio, i criteri di efficientamento, etc.) afferenti:

- al canone di accesso all'infrastruttura ed all'insieme dei servizi costituenti il c.d. "Pacchetto Minimo di Accesso"- PMdA;



- alle tariffe per la fruizione degli ulteriori servizi, diversi da quelli PMdA, che il Gestore dell'Infrastruttura deve/può offrire ai sensi della normativa vigente;

e che la revisione del modello di pedaggio per l'accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviaria dovrà basarsi su approfondimenti riguardanti numerosi ed interrelati aspetti, relativamente sia ai criteri di costo sia ai criteri di articolazione del pedaggio;

CONSIDERATO

che stante la complessità e la numerosità delle tematiche, l'Autorità sottoporà a Consultazione Pubblica lo Schema di provvedimento, all'esito dei seguenti atti:

- avvio - preliminare alla redazione dello Schema di Provvedimento ed alla relativa consultazione pubblica - di una "Call for Inputs", da effettuarsi attraverso il sito web dell'Autorità medesima al fine di acquisire preliminarmente utili informazioni, osservazioni e considerazioni dei soggetti interessati;
- analisi delle risposte fornite dai diversi *stakeholders* alla "Call for Inputs";
- possibili ulteriori consultazioni con i soggetti richiedenti;
- raccolta di alcuni dati economici/quantitativi necessari al popolamento del Data Model in corso di predisposizione, al fine di effettuare simulazioni degli impatti derivanti da possibili alternative di regolamentazione sugli operatori del settore (Gestore dell'Infrastruttura, gestori di impianti di servizio, Imprese Ferroviarie, *wagon keepers*, etc.);

CONSIDERATO

che sono attesi e che incideranno sui contenuti dello schema di provvedimento:

- il recepimento della Direttiva 2012/34/UE da parte dello Stato italiano;
- la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, degli *Implementing Acts* riguardanti i principi di imposizione dei canoni di cui all'art. 31 della suddetta Direttiva, tra i quali si annoverano quelli relativi ai costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario ed all'accesso ai servizi;

VISTO

l'articolo 5 del citato "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse";

CONSIDERATO

che l'utilizzo, da parte delle Autorità indipendenti, della "Call for Inputs" come forma di consultazione degli *stakeholders* allo scopo di consentire ai regolatori di acquisire elementi utili per orientare la propria azione, costituisce prassi consolidata in ambito internazionale;



VISTA

la proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' approvato il documento denominato **"Definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie (Procedimento di cui alla Delibera n. 70/2014) - Call for Inputs"**, allegato alla presente Delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il suddetto documento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ai fini della ricezione di informazioni, considerazioni ed osservazioni da parte dei soggetti interessati.
3. La procedura, durante la quale sarà possibile far pervenire contributi sui temi di cui alla Call for Inputs, si concluderà entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione di tale documento sul sito internet dell'Autorità.
4. Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Roberto Piazza, Responsabile dell'Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell'Autorità.

Torino, 18 dicembre 2014



Il Presidente
Andrea Camanzi

